



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 35/3 DEL 10.07.2018

---

**Oggetto:** Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna. Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 14, L.R. n. 23/2017 per l'applicazione ai dipendenti dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'ambiente della Sardegna degli incrementi relativi al triennio 2016-2018 sul minimo retributivo nazionale conglobato definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 23 art. 1 commi 14-16.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, riferisce in merito all'Accordo, ai sensi dell'art. 1, comma 14, L.R. n. 23/2017, per l'applicazione ai dipendenti dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) degli incrementi relativi al triennio 2016-2018 riferiti agli elementi retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Preliminarmente l'Assessore ricorda che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 8 del 2016 (Legge forestale della Sardegna), ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS si applicano:

- a) il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche;
- b) il contratto integrativo regionale.

In considerazione del fatto che il contratto collettivo nazionale per il triennio 2016-2018 non può essere sottoscritto in quanto, a seguito della riforma delle autonomie territoriali, deve essere ricomposta la delegazione trattante di parte pubblica, il comma 14 dell'art. 1 della L.R. n. 23/2017 ha previsto che "Nelle more della ricomposizione della delegazione trattante il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e ferma l'applicazione degli aspetti giuridici del contratto collettivo di lavoro 2010-2012, nell'ambito della contrattazione integrativa regionale può essere disposta l'erogazione al personale dell'Agenzia Forestas, in via provvisoria, degli incrementi retributivi, riferiti agli istituti economici del predetto



contratto collettivo nazionale, corrispondenti a quelli applicati nel comparto di contrattazione regionale, di cui all'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (...), per gli anni 2016-2018 e salvo conguaglio con gli incrementi retributivi riferiti al medesimo periodo eventualmente previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.”

Per tale finalità il comma 16 dell'art. 1 della L.R. n. 23/2017 ha determinato le risorse nella seguente misura:

Anno	Importi
2016	537.000,00
2017	1.547.000,00
2018 e a regime	2.839.000,00
<b>Totale risorse 2016-2018</b>	<b>4.923.000,00</b>

L'Assessore rappresenta che le risorse risultano allocate negli stanziamenti del capitolo SC04.1919, c.d.r. 00.03.00.00, del bilancio regionale 2018-2020.

Il Comitato per la rappresentanza negoziale (Coran), di cui al comma 3 dell'art. 48 della L.R. n. 8 del 2016, con la nota prot. n. 13 del 5 luglio 2018, ha trasmesso l'accordo sottoscritto in data 11 giugno 2018 dal Coran e dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1, comma 14, L.R. n. 23/2017, per l'applicazione ai dipendenti dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna degli incrementi relativi al triennio 2016-2018 sul minimo retributivo nazionale conglobato definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

L'Assessore ritiene che, nonostante il testo trasmesso dal Coran nella predetta nota sia intitolato come “Accordo”, lo stesso debba considerarsi un'ipotesi di accordo, così come peraltro indicato dallo stesso Coran nella nota di trasmissione, e che debba essere assoggettato, per analogia, al sistema di controllo sui contratti integrativi previsto dall'art. 5 bis della L.R. n. 8 del 2016, come introdotto dal comma 15 dell'art. 1 della L.R. n. 23 del 2017, che prevede che “Raggiunta l'ipotesi di accordo il comitato di contrattazione acquisisce il parere favorevole della Giunta regionale sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'Amministrazione e dell'Agenzia. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato. Il giorno successivo all'acquisizione del parere favorevole



sull'ipotesi di accordo il comitato, prima della definitiva sottoscrizione dei contratti integrativi, trasmette l'ipotesi di accordo e la relazione sulla quantificazione dei costi contrattuali al Collegio dei revisori di cui all'articolo 45 che, entro venti giorni dalla trasmissione, ne certifica la compatibilità con i vincoli di bilancio e con i limiti di spesa stabiliti dalla normativa regionale e nazionale.”

Quanto al contenuto del testo contrattuale, l'Assessore rappresenta che viene adeguato all'indice dei prezzi al consumo armonizzato IPCA (corrispondente allo 0,5% per il 2016, all'1% per il 2017 e all'1,2% dal 2018) il minimo retributivo nazionale conglobato di cui al contratto nazionale di riferimento quadriennio 2006-2009, biennio economico 2008-2009. Gli incrementi retributivi sono aggiuntivi, analogamente a quanto avvenuto nei contratti del pubblico impiego, rispetto all'indennità di vacanza contrattuale in godimento che, conseguentemente, cessa di essere corrisposta e viene ricompresa nel minimo retributivo nazionale conglobato.

Gli stessi incrementi sono disposti in via provvisoria nelle more della ricomposizione della delegazione trattante il contratto collettivo nazionale di lavoro e salvo conguaglio con quelli riferiti al medesimo periodo eventualmente previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

I costi contrattuali sono stati quantificati dal Coran nella seguente misura:

Anno	Unità di personale (rapportate ad anni- uomo)	Risorse a disposizione stabilite dalla L.R. n. 23 /2017	Costo contratto quantificato dal Coran
2016	6023	537.000,00	532.180,81
2017	5778	1.547.000,00	1.546.954,81
2018 e a regime	5802	2.839.000,00	2.834.443,72
<b>Totale risorse 2016-2018</b>		<b>4.923.000,00</b>	<b>4.913.579,34</b>

I predetti costi sono comprensivi degli oneri riflessi e dell'Irap a carico del datore di lavoro e sono stati quantificati dal Coran attribuendo gli incrementi contrattuali al numero dei dipendenti presenti al 1 gennaio di ciascun anno e detraendo per le annualità 2016 e 2017, in proporzione ai mesi non lavorati, i dipendenti cessati in corso d'anno, quelli in aspettativa non retribuita e quelli in part time.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, in ordine all'ipotesi di Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 14, L.R. n. 23/2017 per l'applicazione ai dipendenti dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'ambiente della



Sardegna degli incrementi relativi al triennio 2016-2018 sul minimo retributivo nazionale conglobato definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale e del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente

### **DELIBERA**

- di approvare l'ipotesi di accordo ai sensi dell'art. 1, comma 14, L.R. n. 23/2017 per l'applicazione ai dipendenti dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'ambiente della Sardegna degli incrementi relativi al triennio 2016-2018 sul minimo retributivo nazionale conglobato definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria sottoscritta in data 11 giugno 2018;
- di autorizzare il Coran alla gestione delle ulteriori fasi del procedimento di contrattazione definito dal comma 5 bis dell'art. 48 della legge regionale n. 8 del 2016 e .s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci